



Prot. n. 155958
del 15 marzo 2010

OGGETTO: Interpretazione dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22.

La Provincia chiede un parere in ordine a quanto stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, secondo il quale l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale" e "nelle zone di protezione stradale di cui al dm 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio sul fronte stradale".

Fa notare che l'Amministrazione provinciale, in qualità di ente proprietario delle strade provinciali, rilascia le "autorizzazioni all'esecuzione di qualsivoglia lavori che interferiscano con la circolazione delle strade provinciali nei tratti extraurbani ed urbani" e che il DM n. 1404/1968 (non 1444/1968, come chiarito nell'atto di indirizzo adottato con DGR n 1991 del 24/11/2009) "fissa una fascia di rispetto, che è altresì finalizzata al perseguimento della sicurezza stradale".

Ritiene pertanto che il comma 9 dell'art. 4 della LR. n 22/2009 "debba essere inteso nel senso che il divieto di avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale, posto dentro la fascia di rispetto, sia relativo non solo in termini di avanzamento del nuovo volume verso la carreggiata, ma di avanzamento anche lungo la linea dell'attuale fronte, facendo soltanto salvi quindi i soli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti".

Oppure, "tenuto conto della portata straordinaria della normativa regionale, in subordine, al fine di non compromettere ulteriormente la sicurezza stradale, in caso di ampliamento lungo il fronte dell'edificio ritiene che possano essere tenute come riferimento le indicazioni fornite nel punto 43 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 luglio 1985, n 3357/25, relativa alla sanatoria dei condoni edilizi, per le opere realizzate nelle fasce poste a protezione del nastro stradale, che prevedono specificatamente per le strade di tipo rettilineo il rispetto minimo di 5,00 ml (sia all'interno che fuori dal centro abitato così come definito dall'art. 4 del DLgs n 285/92) dal confine stradale".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

Il comma 9 dell'art 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n 22, dispone, nel suo primo periodo, che "l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale stabilendo poi, nel suo secondo periodo, che nelle zone di protezione stradale di cui al dm. 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Come fa notare **la Provincia** nel quesito, la norma in verità fa riferimento al DM 1° aprile 1968, n 1404 (si veda quanto esposto al riguardo nell'atto di indirizzo di cui alla DGR n 1991/2009).

L'art. 4, comma 9, della LR n 22/2009 per gli edifici che si trovano all'interno delle fasce di rispetto delle strade ammette pertanto sia gli interventi di ampliamento di cui all'art. 1 sia gli interventi di demolizione, anche integrale, con ricostruzione ed eventuale ampliamento di cui all'art. 2, purché questi non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale,



cioè verso il fronte stradale, senza comunque derogare alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale.

Ciò significa, a parere di questo Servizio, che per i predetti edifici la LR n. 22/ 2009 consente non solo gli ampliamenti in sopraelevazione, ma anche gli ampliamenti eseguiti sul lato opposto a quello che fronteggia la carreggiata e quelli al loro fianco con avanzamento del nuovo volume lungo la linea dell'attuale fronte dell'edificio.

Al fine di non compromettere la sicurezza stradale si ritiene che in tal caso la Provincia possa tenere come riferimento le indicazioni fornite nel punto 43 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 luglio 1985, n. 3357/25 esplicativa delle norme in materia di condono edilizio di cui alla legge n. 47/1985, qualora le ritenga congrue anche alle fattispecie di cui sopra, in considerazione del fatto che la L.R. n. 22/2009 non è una legge di sanatoria (cfr. il medesimo art. 4, comma 9).

Si osserva infine che il D.M. n. 1404/1968 indica "le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e „degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione (vedi art. 1) e non le distanze minime da osservarsi all'interno di questi.